



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE PER GLI STUDENTI

(emanato con decreto rettorale n. 688 del 16 luglio 1997 e modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione nelle sedute n. 437 del 30 ottobre 2001, n. 452 del 28 novembre 2002, n. 477 del 18 gennaio 2005, n. 484 del 29 settembre 2005, n. 501 del 3 aprile 2007, n. 514 del 27 maggio 2008 e n. 527 del 21 dicembre 2009 e con decreto rettorale n. 230 del 22 luglio 2011, con decreto rettorale n. 219 del 13 settembre 2012, con decreto rettorale n. 151 del 4 giugno 2014 e con decreto rettorale prot. n. 9495 dell'8 giugno 2018).

Ultima modifica con Decreto Rettoriale n. 394/2025, prot. n. 81552 del 1 ottobre 2025, previa approvazione in Senato Accademico (delibera n. 89 del 24 settembre 2025) e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 187/2025 del 24 settembre 2025).

Art. 1

L'Università di Camerino disciplina con il presente regolamento i fondi destinati alle attività culturali, sociali e ricreative per gli studenti. Le richieste per il finanziamento delle attività culturali sociali e ricreative possono essere presentate da associazioni studentesche (composte da almeno trenta studenti universitari), cooperative studentesche universitarie, circoli universitari regolarmente costituiti, mediante il deposito dello statuto presso l'Università. All'atto del deposito le associazioni, i circoli, le cooperative devono avere un codice fiscale ed un conto corrente bancario intestato all'associazione e devono essere costituiti prevalentemente da studenti universitari regolarmente iscritti ad Unicam. Le associazioni, cooperative, circoli sopra indicati non debbono perseguire fini di lucro né essere emanazione diretta o indiretta di partiti politici, comprese eventuali liste studentesche universitarie. I soggetti sopra elencati debbono promuovere e realizzare attività rivolte alle esigenze e agli interessi degli studenti che contribuiscano, nel loro complesso, alla definizione di un programma articolato di eventi in grado di sviluppare obiettivi perseguiti dall'Ateneo.

Art. 2

I fondi verranno assegnati tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

1. rispetto degli adempimenti formali del bando e del regolamento;
2. rispondenza alle finalità di cui all'art. 3, comma 2;
3. equità nella ripartizione delle iniziative;
4. distribuzione temporale atta a garantire la massima partecipazione e l'omogenea distribuzione degli eventi nel corso dell'anno. Potranno essere proposte non più di quattro iniziative per ciascuna associazione.



Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente nel budget il fondo destinato alle iniziative culturali, sociali ricreative per gli studenti, assegnandolo ad apposito centro di responsabilità/costo ed iscrivendolo nei rispettivi conti come contributo da elargire a resoconto iniziativa svolta. L'Università, nel sostenere finanziariamente tali attività, persegue le seguenti finalità: - contribuire alla formazione culturale e alla crescita personale degli studenti; - incrementare gli scambi reciproci tra comunità studentesca e popolazioni delle città sedi dell'Università di Camerino; - accrescere la conoscenza e gli scambi reciproci tra studenti che frequentano l'Università in sedi diverse o con studenti iscritti ad altri atenei, anche stranieri.

Art. 4

Entro la prima decade di giugno di ciascun anno, verrà pubblicato, con scadenza entro la seconda settimana di ottobre, il bando per le richieste di finanziamento delle attività da realizzarsi nell'anno solare successivo. Le eventuali modifiche dello statuto, della composizione degli organi direttivi delle associazioni, cooperative e circoli e il cambiamento del legale rappresentante o suo delegato dovranno essere tempestivamente comunicate all'Università. Le richieste presentate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o suo delegato. I responsabili delle iniziative dovranno proporre le date di svolgimento delle stesse all'Area Comunicazione, Ufficio Stampa e Marketing che, dopo aver verificato il calendario delle manifestazioni e l'assenza di sovrapposizioni con altre iniziative, provvederà alla conferma o meno di tali date.

Art. 5

Il Rettore successivamente nomina una Commissione, preposta all'esame e alla valutazione delle richieste di finanziamento, composta dal Prorettore Vicario, dal Direttore Generale o suo delegato, dal Responsabile dell'Area Comunicazione e Public engagement, dal Responsabile dell'Area Risorse finanziarie e da cinque studenti proposti dal Consiglio degli Studenti. La Commissione può utilizzare una quota parte dello stanziamento stabilito dal CDA per le iniziative meritevoli presentate nell'interesse degli studenti. La Commissione, inoltre, assegnerà ad ogni associazione, dal fondo stanziato annualmente, un rimborso onnicomprensivo di euro 50 per spese contabili, per le quali non è richiesta alcuna rendicontazione.

Art. 6

Tutte le iniziative e attività finanziate dovranno essere svolte entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno solare di riferimento. Entro 30 gg dalla conclusione di ciascuna iniziativa i responsabili delle associazioni dovranno presentare all'Area Risorse finanziarie e, per conoscenza, all'Area Comunicazione e Public engagement una relazione per ciascuna attività svolta dalla quale dovranno risultare le spese sostenute, le forme di pubblicità adottate e l'ammontare dell'eventuale somma non utilizzata. Alla relazione dovranno essere allegati i giustificativi di spesa controfirmati dal presidente dell'associazione richiedente e la richiesta di erogazione del contributo da parte



dell'Università, per la cifra prevista e finanziata per l'iniziativa stessa. Tale contributo, da parte dell'Università, dovrà essere erogato sul conto corrente bancario intestato all'associazione richiedente. La Commissione esercita un'attività di controllo sulle iniziative svolte i cui risultati, contenuti nella relazione suddetta, verranno presi in considerazione in sede di valutazione delle richieste che saranno proposte negli anni accademici successivi. La Commissione ciascun anno presenta al Rettore una relazione finale nella quale dà conto dell'impiego del fondo ad essa assegnato.

Art. 7

I responsabili delle iniziative approvate dovranno presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività un preventivo calcolato al lordo degli oneri fiscali delle spese da sostenere con il contributo effettivamente assegnato e un programma dettagliato dell'iniziativa. Le spese gravanti sui contributi verranno liquidate direttamente dall'amministrazione universitaria su richiesta del responsabile dell'iniziativa, in base ai relativi giustificativi, nei limiti del finanziamento concesso. 3

Art. 8

Ai fini dello svolgimento delle attività culturali, sociali e ricreative per gli studenti, le Associazioni, i Circoli dovranno primariamente utilizzare gli spazi idonei dell'Ateneo o delle sedi collegate. Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate dovranno recare la dicitura "Con il contributo per le attività culturali, sociali e ricreative per gli studenti dell'Università degli Studi di Camerino". Il programma di ogni iniziativa e relativo materiale pubblicitario dovrà essere trasmesso all'Area Comunicazione e Public engagement dell'Università almeno quindici giorni prima dell'iniziativa stessa onde favorirne la divulgazione all'interno della comunità universitaria e nel territorio di riferimento. La mancata consegna del materiale suddetto sarà presa in considerazione dalla Commissione per le future assegnazioni. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'esclusione delle Associazioni dal finanziamento per l'anno successivo, a meno che non sia dovuto a ragioni adeguatamente motivate e ritenute valide dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

L'Area Comunicazione e Public engagement è responsabile del coordinamento delle attività presentate dalle Associazioni